

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE DEI CONSORZI REGIONALI DI COOPERATIVE E DELLE COOPERATIVE ALLE ATTIVITÀ DEL CO.S.

(Approvato dall'assemblea dei soci del 24/11/2010)

SEZIONE A

ART.1 – ISCRIZIONI AL CO.S.

1.a) I consorzi Regionali di Cooperative e le Cooperative che intendono aderire al Co.S fermo restando che va rispettato quanto previsto agli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto di Co.S, devono seguire le procedure previste nell'allegato 1) al presente Regolamento (criteri di ammissione dei soci al Co.S) utilizzando i facsimili 1A (domanda di adesione) e 1B (verbale di adesione a Co.S). Per poter presentare la domanda di adesione è necessario inoltre dimostrare il possesso dei requisiti di seguito elencati:

1.b) I soci ordinari delle Cooperative e delle Cooperative aderenti ai Consorzi Regionali che chiedono l'adesione al Co.S devono essere MMG o pediatri inseriti negli elenchi o medici di continuità assistenziale e di medici in possesso del titolo di diploma di Formazione Complementare Specifica in Medicina Generale.

1.c) Al comma 1.b) che precede sono ammesse le seguenti eventuali eccezioni:

1.c1) In relazione all'associazione di eventuale personale amministrativo indispensabile per il funzionamento della Società e in relazione ai Consorzi Regionali di Cooperative e alle Cooperative che abbiano caratteristiche peculiari e funzionali a settori specifici di attività del Co.S (es. comunicazione, editoria, etc.);

1.c2) a fronte di progetti operativi specifici che rende necessari l'ammissione di medici di continuità assistenziale e di medici in possesso del titolo di diploma di Formazione Complementare Specifica in Medicina Generale;

1.c3) Per ciò che concerne l'accoglimento di domande di soci sovventori.

1.d) I consorzi Regionali di Cooperative e le cooperative che aderiscono al Co.S. devono comunicare al Co.S. tutte le attività e contratti in essere.

ART.2 – TASSA DI AMMISSIONE

a) La tassa di ammissione è pari ad 260,00 € sia per la singola Cooperativa che per il Consorzio Regionale, e dovrà essere versata entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di accettazione.



ART.3 – QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

Il socio ordinario è tenuto al versamento di una quota associativa annuale che sarà deliberata dal Consiglio d'Amministrazione di Co.S. anno per anno e all'inizio di ciascun esercizio, con le seguenti modalità:

- 1) Il Consorzio Regionale socio di Co.S. è tenuto al versamento di una quota associativa annuale che sarà il risultato del prodotto di una quota base definita a inizio anno dal CdA di Co.S sulla base del bilancio preventivo dell'anno in corso e non inferiore a 50.00 € moltiplicata per il numero delle Cooperative aderenti al Consorzio Regionale fino ad un massimo di quindici.
- 2) Le Cooperative socie iscritte direttamente a Co.S. sono tenute al versamento di una quota associativa annuale pari alla quota base citata al punto 1), maggiorata del 10%.

Tale quota associativa verrà versata con le modalità previste dal CdA di accettazione e ripartita in dodicesimi in base alla data del predetto CdA.

La quota associativa di cui ai punti 1) e 2) dovrà essere versata nel modo seguente:

- in sede di prima iscrizione al Co.S entro 2 mesi dall'iscrizione a libro soci;
- in sede di rinnovo entro il primo semestre dell'anno di riferimento.

Nel caso in cui, ad un Consorzio Regionale dovesse aderire, nel corso dell'anno, una nuova cooperativa, il Consorzio stesso dovrà comunicare a Co.S. la data dell'adesione (che ha effetto dalla data del CdA in cui è stata accettata); la quota associativa per quella cooperativa dovrà essere versata dal Consorzio Regionale in dodicesimi a partire dalla data di accettazione.

Nel caso in cui, ad un Consorzio Regionale dovesse recedere una Cooperativa nel corso dell'anno, il Consorzio stesso dovrà comunicare a Co.S. la data del recesso (che ha effetto dalla data del CdA in cui è stato accolto); il Co.S., a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo non considererà più contabilmente rilevante ai fini del pagamento della quota associativa del Consorzio Regionale, la predetta Cooperativa.

ART.4 – CAPITALE SOCIALE DA SOTTOSCRIVERE

- a) I Consorzi Regionali dovranno sottoscrivere un capitale sociale non inferiore al valore di 10(dieci) azioni nominative di cui all'articolo 23 dello statuto ciascuna di 516,46 €, eventualmente rateizzato comoda delibera del CdA;
- b) Le singole Cooperative dovranno sottoscrivere un capitale sociale non inferiore al valore di una azione nominativa di cui all'articolo 23 e quindi 516,46 €.
- c) Il termine per il versamento del capitale verrà indicato nella comunicazione contenente la delibera di ammissione con la quale verranno stabiliti le modalità e le scadenze.
- d) Il diritto di voto matura entro tre mesi dall'iscrizione nel libro dei soci (vedi art.5), mentre da subito matura il diritto di partecipare alla vita sociale del Co.S.

ART.5 – ISCRIZIONE AL LIBRO SOCI:

La delibera di ammissione deve essere annotata dagli Amministratori nel libro dei soci quando il nuovo socio abbia iniziato il versamento nei termini previsti dalla delibera di accettazione e di cui all'articolo 8 dello statuto vigente.



ART.6 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEE DEI SOCI

La convocazione delle assemblee sia ordinarie che straordinarie è deliberata dal Consiglio di amministrazione e deve effettuarsi presso la sede sociale, o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata o comunicazione via fax o via e-mail con avvenuto ricevimento di lettura od altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto.

ART.7 – DIVIETO ADESIONE ALTRI CONSORZI

È fatto divieto ai soci cooperatori di aderire ad altri Consorzi che perseguano identici scopi sociali ma esplicino una attività concorrente. A tal fine, il Consiglio di amministrazione dovrà valutare la sussistenza o meno della concorrenzialità (vedi patto parasociale).

ART. 8 – RECESSO

Al socio spetta il diritto di recesso con obbligo di preavviso di almeno 60 giorni

Ai sensi dell'ARTICOLO 17 dello statuto vigente: Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 9 – ESCLUSIONE

a) Ai sensi dell'ARTICOLO 18 l'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori, ai sensi dell'art. 2527 cod. civ.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui ai successivi artt. 41 ss.

b) Ai sensi dell'ARTICOLO 19 dello statuto vigente le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio consegue la risoluzione di diritto, con effetto immediato, di tutti i rapporti mutualistici instaurati, salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione su tali materie potranno essere demandate alla decisione del collegio arbitrale, regolato dai successivi artt. 43 ss.



SEZIONE B

ART. 1 – PARTECIPAZIONE DEI SOCI DI CO.S AD ALTRE FORME ASSOCIATIVE (SOCIETARIE, CONSORTILI, FEDERAZIONI, ETC.)

a) premesso che il Consorzio Sanità di seguito detto Co.S è un Consorzio di Consorzi Regionali e di Cooperative di servizio di medici di famiglia costituito in data 29 maggio 1995 a Forlì con atto a rogito Notaio Oliveri n°31130/6031 di repertorio e che l’ultima modifica statutaria è avvenuta con “Verbale di assemblea straordinaria” in data 2 dicembre 2004 n. 106358/19090 di repertorio a rogito Notaio Squintani Ambrogio di Cremona;

b) premesso che il Consorzio suddetto ha la finalità di sviluppare gli scopi previsti nell’allegato 2 “oggetto sociale”;

c) premesso che all’art. 9 dello statuto del Co.S è previsto il divieto per gli associati di svolgere attività concorrenziali con il Co.S;

d) premesso che relativamente alla possibilità che i soci di Co.S. partecipino ad altre forme Societarie –Consortili o Federazioni è necessario evitare che le informazioni che il Consorzio mette a disposizione dei soci sulle proprie attività vengano usate per fare concorrenza al Consorzio medesimo;

e) il Co.S. ha deliberato un gruppo di norme che regolano le forme e i limiti della partecipazione ad ogni qualsiasi titolo degli associati di Co.S ad altre forme associative, consortili e societarie di qualsivoglia genere. Tali norme sono:

e.1) I Consorzi Regionali di Cooperative o le Cooperative socie di Co.S che intendono aderire ad altre forme associative, Consortili o Societarie a qualsiasi titolo e per qualsivoglia ragione, devono preventivamente e comunque prima della effettiva adesione alla nuova struttura, dare ampia informativa sul soggetto al quale intendono aderire, sul medesimo precisando:

- Obiettivi;
- Oggetto sociale;
- Territorio di competenza delle attività;
- Altri soggetti che compongono la base societaria;

e.2) Il C.d.A. del Co.S. esaminerà la richiesta dei Consorzi Regionali di Cooperative o delle Cooperative e valuterà se tale adesione possa considerarsi in contrasto o meno con quanto previsto dal proprio statuto. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta darà comunicazione alla cooperativa o al Consorzio Regionale dell’esito della valutazione effettuata autorizzandone o meno l’adesione;

e.3) Ove esistano ragioni di possibile conflitto d’interessi ma in campi e territori definiti, il Consiglio potrà vincolare l’adesione dei Consorzi Regionali di Cooperative o delle Cooperative al soggetto terzo alla

stipula di uno specifico patto parasociale (allegato 3) che determini i limiti, le forme di partecipazione alla nuova Società e di seguito gli obblighi e i vincoli d’informazione nei confronti di Co.S;



e.4) I Consorzi Regionali di Cooperative o le Cooperative che fanno richiesta di iscrizione ad un soggetto terzo si vincolano all'obbligo di informare con tempestività circa eventuali modifiche di quanto previsto alla Sezione A articolo 1 comma d) del presente regolamento;

e.5) Qualora i Consorzi Regionali di Cooperative o le Cooperative non ottemperino agli obblighi sopra definiti il C.d.A. procederà all'esclusione ai sensi dell'art. 18;

f) Le regole del presente Regolamento hanno valore anche per le Cooperative ed i Consorzi Regionali soci che hanno aderito in precedenza.

ALLEGATO 1)

CRITERI DI AMMISSIONE DEI SOCI AL CO.S. (art.6 e 7 e 8 Statuto Co.S.)

a) presentazione della domanda di adesione da indirizzare al Consiglio d'amministrazione con allegati:

- Ragione sociale e sede;
- Atto costitutivo (che contiene lo statuto);
- Numero delle quote che si propone di sottoscrivere;
- L'eventuale tassa di ammissione stabilita dal Consiglio di amministrazione;
- Quota associativa annuale deliberata all'inizio dell'esercizio sociale per l'anno in corso,
- Dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto e i regolamenti interni del Co.S.;
- Dichiarazione di adesione al pacchetto Servizi Co.S., il cui costo è ricompreso nella quota associativa annuale e che si impegna a distribuire, nel caso di Consorzio Regionale, alle Cooperative proprie aderenti, nel caso di Cooperativa singola, ai propri soci.
- Delibera consiliare di adesione al Co.S.;
- Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio e alla Prefettura (e visura camerale);
- Elenco con indirizzi e numeri di telefono e qualsiasi altra notizia si ritenesse utile richiedere al fine della raccolta dati dei soci iscritti al momento della domanda di adesione;

b) la domanda viene vagliata dal Consiglio di amministrazione del Co.S e comunicata alla prima assemblea convocata;

c) al richiedente viene inviata raccomandata con comunicazione dell'avvenuta adesione entro un mese dalla seduta di C.d.A. di accettazione e il socio dovrà versare la quota sociale, la tassa di ammissione secondo quanto deliberato; trascorso inutilmente questo periodo la domanda verrà cestinata e in caso di nuova richiesta il socio dovrà ripetere tutta la procedura;

d) all'atto di versamento della quota sociale eventualmente rateizzata come da delibera del CdA e della tassa di ammissione il socio viene iscritto nel libro soci;

e) il diritto di voto matura entro tre mesi dall'iscrizione nel libro dei soci, mentre da subito matura il diritto di partecipare alla vita sociale

